DISCIPLINARE PER L'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI

ARTICOLO 1 (OGGETTO E FINALITA')

Il presente disciplinare regola l'uso delle palestre scolastiche e comunali del territorio, al fine della più ampia collaborazione e cooperazione tra le istituzioni interessate. Le palestre scolastiche e comunali vengono date in uso alle Associazioni e Società Sportive affiliate a federazioni o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., per lo svolgimento di attività e manifestazioni sportive improntate alla educazione sociale, sportiva e ricreativa dei cittadini estesa a tutte le fasce di età.

ARTICOLO 2 (INDIVIDUAZIONE IMPIANTI)

Il presente disciplinare riguarda le modalità per l'uso dei seguenti impianti:

- 1. Palestra scolastica presso scuola primaria Cederle via 8 aprile
- 2. Palestra scolastica presso polo scolastico via G. Gentile
- 3. Palestra comunale presso Palazzetto Sport piazzale del Donatore
- 4. Palestrina comunale presso Palazzetto Sport piazzale del Donatore

ARTICOLO 3 (ATTIVITA' AMMESSE)

L'uso delle palestre scolastiche e comunali sono dati in uso esclusivamente per scopi sportivi e/o ricreativi quali:

- 1. Attività di avviamento e promozione dello sport;
- 2. Campionati ed attività federali e di lega;
- 3. Attività motorie;
- 4. Ginnastica;
- 5. Preparazione atletica;
- 6. Tornei amatoriali;
- 7. Attività ricreative e di aggregazione sociale purché compatibili con la destinazione d'uso della struttura ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo di cui al successivo articolo 4.

E' fatto divieto di svolgere presso le palestre scolastiche attività aventi fini di lucro e incompatibili con quanto sopra descritto.

ARTICOLO 4 (CONDIZIONI PER L' UTILIZZO E DIVIETI)

I Soggetti che ricevono in uso le palestre scolastiche e comunali sono responsabili del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, nel rispetto del presente disciplinare e di tutte le norme in materia di sicurezza e ordine pubblico. L'uso dei locali deve in ogni caso corrispondere all'attività indicata al precedente articolo 3.

L'utilizzo delle palestre scolastiche è subordinato alla sottoscrizione del presente disciplinare che implica l'accettazione incondizionata di tutte le clausole previste nel presente atto. La sottoscrizione del disciplinare esonera il Comune e la Direzione Scolastica da qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa derivante e consequente l'utilizzo delle palestre da parte del terzo autorizzato.

Eventuali danni causati alle strutture e attrezzature saranno addebitati al soggetto autorizzato, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli impianti.

Il soggetto autorizzato è responsabile della custodia, apertura e chiusura dei locali durante il periodo di utilizzo. Egli dovrà controllare lo stato della palestra prima, durante e dopo l'uso concesso e segnalare tempestivamente al Comune eventuali danni accidentali occorsi a cose o persone o eventuale presenza di malfunzionamenti.

L'accesso alle palestre scolastiche, ove le strutture lo consentano, dovrà avvenire unicamente attraverso la porta esterna, non comunicante con altri locali delle scuole.

Le attrezzature sportive mobili di proprietà delle associazioni, una volta utilizzate, dovranno essere riposte a cura del soggetto utilizzatore negli appositi spazi, in modo da non recare intralcio.

All'interno delle palestre e degli spogliatoi è tassativamente vietato:

- installare attrezzi fissi e impianti che alterino lo stato iniziale della struttura ovvero che ne possano ridurre la disponibilità di spazio;
- · lasciare materiali di ingombro, salvo il deposito di materiali autorizzati;
- spegnere o manipolare l'impianto di riscaldamento;
- far entrare persone estranee al gruppo autorizzato;
- utilizzare attrezzature e materiali che possano arrecare danni sia nel locale palestra che nei locali adiacenti;
- eseguire opere sia di carattere provvisorio che permanente senza esplicita autorizzazione del Comune;
- esercitare pratiche sportive che, per le loro peculiari caratteristiche, possono arrecare danno alle attrezzature ed agli immobili
- fumare (anche nei bagni)
- compiere ogni azione o attività che possa recare pregiudizio alla struttura o nocumento all'incolumità delle persone.

All'interno delle palestre si deve accedere con scarpe ginniche, pulite e con suola in gomma.

Ai frequentatori delle palestre scolastiche è fatto assoluto divieto di accedere ai locali delle scuole.

E' fatto divieto alle associazioni utilizzatrici di fissare la sede legale dell'associazione presso gli impianti sportivi dati in uso.

L'inosservanza di anche una soltanto delle condizioni di corretto utilizzo dettate dal presente articolo costituisce motivo di revoca dell'autorizzazione d'uso da parte del Comune, senza che il soggetto autorizzato possa far valere diritti di sorta, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni arrecati ai locali ed alle attrezzature eventualmente avute in uso. Il personale preposto del Comune concedente ha diritto di libero accesso alle palestre, anche durante lo svolgimento delle attività condotte dal soggetto autorizzato, per controlli o interventi manutentivi.

ARTICOLO 5 (MODALITA' PER L'UTILIZZO)

I Soggetti autorizzati all'uso delle palestre scolastiche e comunali sono tenuti ad utilizzarle nelle fasce orarie stabilite e comunque nei limiti dell'atto di autorizzazione. In caso di utilizzo dello stesso impianto da parte di più soggetti dovrà essere posta particolare cura per il rigoroso rispetto dell'orario allo scopo di evitare che gli utenti dei turni successivi siano limitati nell'utilizzo loro concesso.

Le società sportive sono autorizzate ad entrare nell'impianto 15 minuti prima dell'ora assegnata per raggiungere lo spogliatoio per il cambio degli atleti; ad ogni società sarà assegnato uno specifico spogliatoio, con divieto di utilizzarne altri non assegnati.

L'ingresso e l'uscita dal campo da gioco deve avvenire all'ora precisa assegnata. La permanenza nello spogliatoio assegnato è consentita per il tempo necessario per il cambio degli atleti; al termine lo stesso dovrà essere lasciato libero da presone o cose.

I Soggetti autorizzati devono utilizzare impianti ed attrezzature a disposizione secondo i criteri della ordinaria diligenza ed in condizioni tali da non limitarne in alcun modo l'utilizzo da parte di altri soggetti e mantenerli in condizione di normale funzionalità.

L'utilizzo delle palestre è concesso a titolo precario e revocabile nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i locali assegnati al Soggetto autorizzato devono essere utilizzati esclusivamente dallo stesso, che non potrà cederli ad altri né permetterne l'utilizzo;
- b) il contegno durante la permanenza in palestra e la tenuta sportiva devono essere improntati alla massima correttezza.

ARTICOLO 6 (CONTROLLI)

Il personale addetto del Comune o altra persona delegata, possono effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi per constatare il corretto utilizzo delle strutture, nonché l'osservanza degli orari fissati nell'atto di autorizzazione rilasciato a ciascun soggetto.

ARTICOLO 7 (ONERI A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI)

I Soggetti autorizzati all'uso delle palestre sono tenuti a provvedere al riordino delle attrezzature alla fine di ciascuna fascia oraria assegnata (ivi compresi i servizi igienici, gli spogliatoi, i corridoi e magazzini), avendo cura di raccogliere eventuali rifiuti lasciati nei locali.

In presenza di accertate carenze si procederà a formale richiamo con apposita nota; in caso di recidività della carente condotta, l'Amministrazione Comunale procederà alla sospensione della autorizzazione.

I soggetti autorizzati sono tenuti a contenere i consumi delle utenze dei servizi presenti; dovranno altresì sorvegliare affinché siano evitati la sottrazione di oggetti, danni alle attrezzature, impianti locali o altre pertinenze.

In caso di danni, di qualsiasi natura, i soggetti autorizzati dovranno tempestivamente segnalarli all'Ufficio Tecnico del Comune che provvederà alle necessarie reintegrazioni o riparazioni con oneri diretti a carico dell'Associazione che ha provocato il danno. L'associazione sarà obbligata a versare la somma necessaria a riparare il danno, quantificata dall'UTC con debita documentazione, entro sette giorni dalla richiesta con versamento presso la Tesoreria Comunale.

L'Ufficio tecnico potrà valutare di far eseguire gli interventi direttamente all'Associazione, valutata l'entità e la gravità del danno. In tal caso provvederà a quantificare l'entità del danno e a indicare all'associazione responsabile le indicazioni tecniche per gli interventi di ripristino e riparazione. Gli interventi prescritti saranno eseguiti e cura e spese di ditta incaricata dall'associazione e specificamente autorizzata dall'Ufficio Tecnico del Comune. Al termine dei lavori la ditta dovrà rilasciare apposita certificazione degli interventi eseguiti a regola d'arte.

L'UTC provvederà all'anticipazione dei costi solo in caso di modiche spese di riparazione, provvedendo al successivo addebito a carico all'associazione responsabile del danno. Il mancato versamento della somma per la riparazione o ripristino del danno implica la revoca immediata dell'autorizzazione e, in ogni caso, l'addebito dei costi a carico all'associazione con titolo del Comune a trattenere l'importo sulle somme da erogare a titolo compensativo, anche per le somme da erogare a titolo di contributi.

In caso di mancata individuazione degli autori del danno, l'onere derivante dal risarcimento verrà suddiviso fra tutte le Associazioni e Società Sportive che hanno utilizzato l'impianto nel giorno in cui tale danno è stato compiuto.

I Soggetti autorizzati dovranno segnalare all'Ufficio Tecnico del Comune ogni e qualsiasi danno eventualmente rilevato prima dell'inizio delle proprie attività.

I soggetti autorizzati si impegnano ad osservare le prescrizioni che il Comune darà in fase autorizzativa, in particolare quelle relative all'agibilità di ogni impianto.

I soggetti autorizzati si assumeranno ogni responsabilità legata agli adempimenti in materia di sicurezza compresa la prescritta formazione del personale e nell'utilizzazione di attrezzature ed impianti, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli stessi soggetti stipuleranno, oltre alle coperture assicurative obbligatorie stabilite da disposizioni di legge in favore del proprio personale, presso una compagnia di gradimento del Comune:

A - Una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) avente:

- a) per oggetto il medesimo oggetto della presente concessione con specifico richiamo ai rischi derivanti alla detenzione e dall'esercizio degli impianti e di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive nelle strutture gestite nonché la promozione e l'organizzazione di manifestazioni e/o gare sportive inerenti le specifiche discipline svolte nelle strutture gestite;
- b) un massimale unico per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 ll contratto dovrà altresì prevedere le sequenti clausole:
- 1) l'equiparazione ai terzi di collaboratori, volontari, stagisti ed ogni e qualsiasi persona membro o meno dell'Associazione di cui questa si avvalga per l'espletamento delle proprie attività, in caso di danni subiti in occasione di lavoro e/o servizio con specifica che gli assicurati sono terzi tra di loro (opzione facoltativa)
- 2) l'inclusione della responsabilità civile "personale" delle persone di cui al precedente punto
- 3) i danni da smercio di prodotti alimentari nonché i danni derivanti da preparazioni alimentari prodotte e/o confezionate e smerciate sul luogo dal gestore (opzione facoltativa):
- 4) i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia con un sotto limite di €10.000,00 per sinistro;
- 5) i danni a beni di terzi fruitori, utilizzatori o frequentatori delle strutture gestite dati in consegna e custodia con un sotto limite per sinistro e per anno minimo di € 5.000,00;
- 6) i danni da incendio delle cose del gestore o dallo stesso detenute causati a terzi ed al Comune di Montebello Vicentino con un sotto limite per sinistro e per anno non inferiore a € 150.000,00;
- 7) i danni da furto di beni di terzi con un sotto limite per sinistro e per anno non inferiore a € 25.000,00 (opzione facoltativa);
- B Una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso dipendenti (RCO) avente:
- a) un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 La polizza di cui al presente punto B solo se l'Associazione abbia dipendenti Entrambe le coperture di cui sopra dovranno essere contratte nella forma "loss occurrence".

Qualora si avvalga di personale, ivi compresi gli operatori volontari, non soggetto alla copertura per gli infortuni di legge (INAIL) l'Associazione dovrà provvedere ad assicurare tale personale presso l'INAIL oppure provvedere alla copertura mediante polizza assicurativa privata contro gli infortuni con massimale morte/Invalidità Permanente non inferiore a €.250.000,00 ed applicazione della tabella INAIL Industria nonché diaria per

inabilità temporanea per liberi professionisti non inferiore a €.50,00/giorno per un periodo massimo di 180 giorni. *(opzione facoltativa)*.

ARTICOLO 8 (ONERI A CARICO DEL COMUNE)

Sono a carico del Comune:

- la predisposizione della procedura di utilizzo degli spazi e conseguenti incombenze economiche e di gestione;
 - la procedura di richiesta di autorizzazione agli organi collegiali delle scuole ai sensi dell'art. 12 della legge 517/1977;
- le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- l'assicurazione degli impianti e degli arredi;
 - le spese per la fornitura dell'energia elettrica, per il riscaldamento e l'acqua potabile.

ARTICOLO 9 (PROCEDIMENTO PER L'UTILIZZO)

I soggetti di cui all'art. 1 che intendano ottenere l'uso di una o più palestre scolastiche e comunali dovranno presentare al Comune apposita domanda scritta su modello predisposto dal Comune, entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Comune, in presenza di sopravvenute disponibilità di orari e di spazi, si riserva, di considerare le eventuali richieste che dovessero pervenire nel corso della stagione sportiva.

Il Comune verificherà la completezza delle istanze e la sussistenza dei requisiti soggettivi stabiliti dal presente disciplinare. In concomitanza di più richieste si procederà tenuto conto dei criteri di cui al successivo articolo 10.

L'utilizzo ha durata per il periodo richiesto, purché compatibile con le condizioni dettate dal presente disciplinare e limitatamente alla durata della stagione sportiva.

Il Comune, di concerto con le Società sportive richiedenti, realizzerà un calendario stagionale dei singoli impianti che sarà accettato e sottoscritto da tutte le parti interessate. L'accettazione del calendario stagionale comporterà l'assunzione di tutti gli obblighi previsti per l'utilizzo degli impianti sportivi di cui al presente disciplinare, nonché il pagamento degli spazi prenotati, anche se, saltuariamente, non utilizzati. Il pagamento degli spazi non utilizzati non sarà, invece, dovuto se le Società Sportive richiedenti vi rinunceranno, in maniera definitiva, con disdetta presentata con preavviso di almeno quindici giorni. Detti spazi tornano a disposizione degli altri soggetti sportivi interessati ad un loro utilizzo in conformità alla corretta destinazione d'uso degli impianti stessi.

Nella considerazione di un uso sociale della proprietà pubblica, l'uso delle palestre, salvo casi eccezionali, e a discrezione dell'Amministrazione Comunale, non può essere concesso a privati cittadini.

ARTICOLO 10 (PRIORITA' DI ASSEGNAZIONE)

Hanno la precedenza nell'assegnazione delle palestre scolastiche e comunali e delle piscine:

- A) Le Associazioni e Società Sportive che già usufruiscono degli impianti;
- B) Le Associazioni e Società sportive che praticano sport per i quali la palestra è l'unico luogo possibile per la pratica;
- C) Le Associazioni e le Società sportive con il maggior numero di praticanti nel settore giovanile, tesserati ed iscritti;
- D) Le Associazioni e Società sportive che pratichino lo stesso sport al maschile ed al femminile:
- E) Le Associazioni e Società Sportive le cui squadre militino in campionati di importanza nazionale e regionale (limitatamente alle singole squadre).

ARTICOLO 11 (DISPOSIZIONI DIVERSE)

Il presente disciplinare entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo approva.

Il mancato rispetto delle norme del presente disciplinare comporta la decadenza dalla concessione oltre che, nel caso di inadempienze, danni o insolvenza il risarcimento integrale del danno provocato.

La dichiarazione di decadenza è comunicata dal Comune con raccomandata A.R. o PEC, al soggetto autorizzato che è tenuto a cessare l'utilizzo entro il termine assegnato e comunque entro 3 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

L'autorizzazione è subordinata al pagamento dei debiti pregressi nei confronti del Comune e, pertanto, in mancanza di piano di rateizzazione concordato con l'Amministrazione, l'autorizzazione non sarà rilasciata.

Ogni soggetto autorizzato, prima dell'inizio dell'uso della palestra deve provvedere alla firma della dichiarazione di presa visione e di accettazione delle prescrizioni e condizioni contenute nel presente disciplinare.